

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MASSANZAGO (PD) E LE
SCUOLE MATERNE PARITARIE "SAVARDO" DI MASSANZAGO E
"SAN LUIGI" DI SANDONO PER IL SERVIZIO DI SCUOLA
DELL'INFANZIA.**

Rep. n. *103/hsr*

L'anno **duemiladodici**, addì **diciotto** del mese di **aprile**, in Massanzago ,
nella residenza comunale, tra:

il **COMUNE DI MASSANZAGO (PD)**, Via Roma n. 59 (c.f. 80009530280),
che interviene nel presente atto a mezzo della Sig.ra **Novello Luciana**,
nata a Camposampiero (PD) il 08.07.1966, Responsabile del Settore Affari
Generali e Sociali, domiciliata per quest'atto presso il suddetto Comune, in
nome e per conto del quale agisce, giusta Decreto del Sindaco n. 3 del
31.12.2011 e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del T.U. 18.08.2000
n. 267, e dello Statuto Comunale,
e da

- la **PARROCCHIA DI MASSANZAGO (PD)**, che interviene nel presente
atto a mezzo del Parroco Don **Gianpaolo Bano**, nato a Loreggia (PD) il
06.04.1944 e residente a Massanzago in via Marconi n. 1, il quale
dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola
dell'Infanzia "Savardo" sita in questo Comune in Via Roma n. 88 (c.f. e
p. IVA n. 02717740282);
- la **PARROCCHIA DI SANDONO (PD)**, che interviene nel presente atto
a mezzo del Parroco **Don Marcello Zanellato**, nato a Vedelago (TV) il
26.10.1942 e residente a Massanzago in via Chiesa n. 17, il quale
dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola

Luciano Novello

Don Bano

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Sociali
- *Luciana Novello*



dell'Infanzia "San Luigi" sita in questo Comune in Viale Roma n. 63 (c.f. 92032920289 e p. IVA n. 03389580287).

PREMESSO che:

L'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali.

In particolare sono state ivi richiamate:

- le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 28.3.2003 n. 53), le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62);
- il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
- la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni morali;
- le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell'infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico e n. 23

Emilio d'Amico

Giulio

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Sociali
- Luciano Novello -
Luciano Novello

- del 16.08.2007, art. 2, che prevede che i Comuni concedano contributi alle scuole dell'infanzia paritarie anche per i bambini non residenti;
- la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
 - nella parte dispositiva il citato protocollo d'intesa ha altresì definito i principali contenuti del rapporto tra l'Ente Locale e la Scuola dell'Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed ha richiamato i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti "portatori di interesse": famiglie, personale e il Comune interessato.

RILEVATO che:

- la Scuola dell'Infanzia "Savardo" è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Legge n. 62/2000, prot. n. 488/4808 del 28 febbraio 2001;
- la Scuola dell'Infanzia "San Luigi" è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Legge n. 62/2000, prot. n. 488/4807 del 28 febbraio 2001;
- e che, in relazione a ciò, entrambe sono tenute ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici;
- le suddette Scuole sono aperte a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali

Emilio J. Morelli

Emilio

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Sociali
- Lucia Novello -

[Signature]

le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola;
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Validità delle premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Servizio di Scuola dell'Infanzia: finalità e obiettivi.

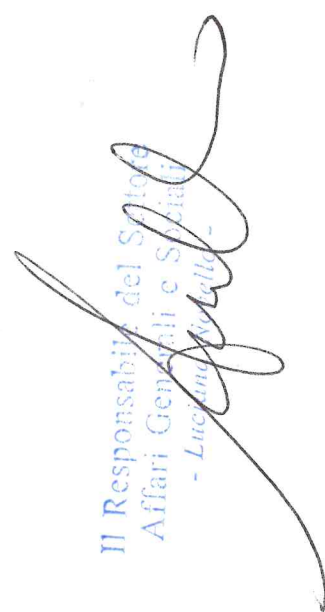
Il Comune di Massanzago intende favorire la promozione e il sostegno del servizio e di assistenza all'infanzia svolti da molto tempo dalle locali Scuole Materne "Savardo" e "San Luigi", riconoscendo alle stesse una fondamentale funzione sociale di interesse pubblico.

Le Parrocchie di Massanzago e Sandono condividono tali finalità e si impegnano mediante le rispettive Scuole Materne a:

- a) gestire i servizi alla prima infanzia mediante un proprio progetto educativo che favorisca la formazione globale della persona e risponda alle attese educative della famiglia, nel rispetto degli orientamenti educativi delle scuole materne statali;
- b) promuovere e realizzare il servizio educativo incentivando la partecipazione delle famiglie nei processi educativi e scolastici rivolti allo sviluppo della personalità del bambino;
- c) assicurare una adeguata qualità del servizio mediante:
 - la disponibilità di locali aventi i requisiti igienici e di idoneità rispondenti alle esigenze di funzionamento, secondo la normativa vigente e provvedendo alla loro costante manutenzione;
 - l'organizzazione funzionale della scuola in sezioni con un numero di bambini secondo gli standard previsti per la scuola materna statale;



Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Sociali
- Luciana Masetto -



- la collaborazione e il raccordo con i servizi scolastici e socio sanitari del territorio.

Art. 3 – Organizzazione e modalità di funzionamento.

Le Scuole dell'Infanzia "Savardo" e "San Luigi" si avvalgono ed utilizzano attrezzature, servizi e personale propri.

Ciascuna Scuola dovrà accogliere bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore per la scuola statale (Legge 53/2003) senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, inclusi i portatori di handicap, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola.

Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente delle Scuole, nel rispetto della normativa in vigore. Per l'iscrizione le Scuole sono tenute a dare priorità ai bambini residenti nel Comune di Massanzago con preferenza a quelli residenti nella Parrocchia di ciascuna Scuola.

La Scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole materne statali. Potranno prevedersi modalità e tempi di inserimento particolari per gli iscritti al primo anno.

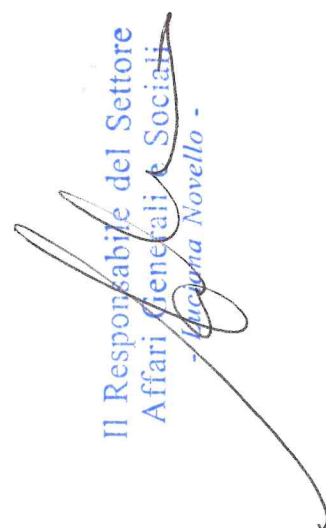
Le scuole assicureranno il servizio di trasporto con mezzo proprio o tramite accordo con privati abilitati e autorizzati e con la presenza del personale di guida e di assistenza idoneo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 4 – Personale.

In ogni sezione deve essere presente almeno un insegnante abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni.



Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Sociali
- Luciana Novello -



Il trattamento del personale dipendente fa riferimento al contratto di lavoro FISM od altro contratto di settore, che le scuole si impegnano a rispettare.

Il numero di bambini iscritti per il servizio di scuola dell'infanzia e la composizione delle sezioni devono osservare le disposizioni ministeriali in materia, in particolare nel caso di presenza di bambini portatori di handicap.

Art. 5 – Partecipazione delle Famiglie.

Le Scuole si impegnano ad assicurare alle famiglie l'accesso al servizio scolastico nei modi e nei tempi che le scuole stesse provvederanno a regolamentare prima dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare devono essere costituiti gli organismi di partecipazione in analogia a quanto previsto per le scuole materne statali.

Art. 6 – Rapporti con i servizi del territorio.

Le Scuole sono tenute a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali devono dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l'integrazione scolastica. Per l'inserimento e il sostegno dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all'apposito accordo di programma territoriale.

Art. 7 – Contributi del Comune

L'Amministrazione Comunale sostiene le Scuole Materne con il versamento di un contributo secondo le modalità del presente articolo.

L'erogazione ha lo scopo di contribuire alle spese di funzionamento della Scuola stessa come definite nell'art. 6 della L.R. 6/2005, specificatamente

Luciano D'Amico

[Signature]

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Sociali
- Luciano D'Amico -

[Signature]

mirato al contenimento della retta a carico della famiglia.

Il contributo annuo è quantificato nel modo seguente:

- a ciascuna scuola materna sarà erogata una quota fissa pari al 15% dello stanziamento previsionale annuale di bilancio comunale;
- la rimanente quota dello stanziamento sarà suddivisa in proporzione al numero dei bambini iscritti a ciascuna scuola alla data del 30 settembre dell'anno precedente.

I dati si riferiscono all'anno scolastico, mentre il contributo comunale si riferisce all'anno finanziario.

Il Comune corrisponderà a ciascuna Scuola l'importo del contributo in due tranches come segue:

- 1° acconto pari al 50% entro il 30 aprile;
- 2° acconto (saldo) pari al 50% entro il 30 settembre, su presentazione della documentazione richiesta;

I mandati di pagamento saranno emessi a favore di ciascuna Scuola mediante accredito sul conto corrente bancario comunicato dal Presidente della scuola stessa.

Art. 8 – Rette.

Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della scuola con il versamento di una retta mensile onnicomprensiva.

Entrambe le Parrocchie, a fronte del contributo comunale si impegneranno ad applicare le medesime rette di frequenza dei bambini.

Le rette e le tariffe dei servizi devono essere calcolati sulla base dei dati del bilancio della scuola e devono tenere conto dell'intervento economico del

Enrico d'Amico

[Signature]

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Sociali
Giancarlo Nobile

[Signature]

Comune, nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati. L'importo della retta deve essere unico per tutti gli utenti (fatte salve eventuali riduzioni per le famiglie che hanno più figli che frequentano la scuola materna) e deve essere comunicato al Comune con una tabella dimostrativa della sua composizione.

Ciascuna Scuola potrà, con onere a proprio carico, concedere riduzioni di rette a bambini residenti nel Comune di Massanzago le cui famiglie versino in stato di indigenza o di difficoltà economiche.

Il Comune si impegna ad assegnare a ciascuna scuola un contributo annuo fino ad un massimo di € 2.500,00 per favorire la riduzione di rette a vantaggio dei bambini le cui famiglie versino in stato di indigenza o in difficoltà economiche. Per la determinazione dello stato di bisogno ciascuna Scuola potrà avvalersi della consulenza Servizi Sociali del Comune.

Tale contributo verrà erogato dal Comune indicativamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento su presentazione di idonea documentazione indicante:

- i nominativi dei beneficiari;
- l'entità del beneficio concesso a ciascun richiedente;

Art. 9 – Documentazione.

La Scuola deve presentare la seguente documentazione:

a) all'inizio dell'anno scolastico (entro il 30 settembre):

a.1 una scheda informativa contenente:

- estremi del decreto di riconoscimento della parità scolastica;
- il calendario scolastico;

Luciana Novello

Luciana Novello

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Sociali
- Luciana Novello -

- il numero delle sezioni funzionanti con il numero dei bambini di ciascuna;
- il numero del personale addetto secondo le diverse qualifiche;
- le modalità di erogazione della refezione scolastica.

a.2 - l'elenco nominativo di tutti i bambini iscritti completo dei dati anagrafici;

a.3 - l'importo della retta mensile e la sua composizione;

a.4. il bilancio di previsione riferito all'anno scolastico, con distinte le varie voci di entrata e di spesa;

b) a conclusione dell'anno scolastico (entro il 31 luglio):

b.1 il bilancio di esercizio (o conto consuntivo) del precedente anno solare;

b.2 una relazione sull'andamento della gestione e delle attività scolastiche.

Art. 10 – Commissione Tecnica.

Allo scopo di stabilire un proficuo rapporto tra la Scuola Materna e l'Amministrazione Comunale e di verificare l'applicazione della convenzione è costituita un'apposita Commissione Tecnica mista Comune/Scuole dell'infanzia così composta:

per il Comune:

- il Sindaco o suo delegato, che la convoca, la presiede e la coordina;
- l'Assessore alla Pubblica Istruzione;
- il Responsabile dei Servizi Sociali e Scolastici.

per ciascuna Scuola dell'Infanzia:

- il legale rappresentante o suo delegato;
- la coordinatrice/direttrice della scuola.
- La Commissione dura in carica per il periodo della convenzione.

Lucella A. Morelli

Morelli

Il Responsabile del Settore
Affari Civili e Sociali
- Luciana Novello -

La Commissione ha i seguenti compiti:

- cura e verifica costantemente l'applicazione della presente convenzione;
- suggerisce e propone progetti, iniziative e servizi mirati al miglioramento della qualità del servizio e alla sua integrazione con i servizi sociali e scolastici del territorio;

Art. 11 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 31.12.2014.

Può essere rinnovata previa adozione di un nuovo provvedimento.

Art. 12 – Spese di contratto – esenzione della tracciabilità.

Le spese occorrenti per la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico in giusta metà a ciascuna delle parti contraenti.

La registrazione avverrà solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 10, parte seconda, della tariffa del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante.

La presente convenzione non realizza servizio rientrante tra quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di contributo per l'attività istituzionale volta al sostegno della funzione educativa e al contenimento delle rette a carico delle famiglie. e pertanto non assoggettabile alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

– per IL COMUNE DI MASSANZAGO: Il Responsabile del Settore Affari Generali e Sociali Luciana Novello



Zucchi & Maraldi

[Signature]

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Sociali
Luciana Novello

[Signature]

– per la PARROCCHIA DI MASSANZAGO: Il Legale Rappresentante Don

Gianpaolo Bano *Bano Don Gian Paolo*

– per la PARROCCHIA DI SANDONO: Il Legale Rappresentante Don

Marcello Zanellato *Zanellato don Marcello*

